

29 settembre 2014

CIRCOLARE N. 673

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2,
comma 100, lettera a)**

Nuove modalità per l'effettuazione e la comunicazione dei versamenti al Fondo delle commissioni *una tantum*

Si comunica che dal 3 ottobre 2014 è attiva la sezione del Portale FdG dedicata al pagamento delle commissioni *una tantum* di cui alla parte V delle Disposizioni operative, raggiungibile selezionando, in successione, le voci "FdG", "Funzionalità aggiuntive" e "Commissioni una tantum".

Tenuto conto dei termini previsti dalle Disposizioni operative per gli adempimenti connessi al pagamento delle commissioni, con l'attivazione della suddetta sezione del Portale entra in vigore la nuova procedura di comunicazione dei versamenti al Fondo che annulla e sostituisce quella fino ad oggi utilizzata che prevedeva l'invio di una e-mail a un indirizzo di posta elettronica dedicato.

In particolare, la nuova procedura prevede tre fasi:

- 1) attraverso l'apposita sezione del Portale FdG, si seleziona la posizione o le posizioni per le quali si intende effettuare il versamento; l'applicativo genera il Codice Identificativo Mandato (CIM) e effettua l'eventuale somma degli importi delle singole operazioni (è possibile raggruppare in un unico CIM solo operazioni approvate nello stesso Comitato);
- 2) si effettua il versamento, riportando obbligatoriamente il CIM all'inizio della descrizione relativa alla causale del bonifico di pagamento a favore del Fondo;
- 3) attraverso l'apposita sezione del Portale FdG si richiama il CIM e si comunicano i corrispondenti dati del versamento.

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

Ai fini della corretta conclusione della procedura, l'importo versato deve corrispondere esattamente all'importo associato al CIM, anche in presenza di variazioni che determinano il ricalcolo delle commissioni, fatta salva l'eccezione più avanti indicata.

In caso di variazione in aumento dell'importo della commissione, sarà sempre necessario generare due CIM e effettuare due distinti versamenti.

In relazione alle variazioni in diminuzione dell'importo della commissione, si presentano due fattispecie:

- a) in caso di variazione registrata prima della generazione del CIM corrispondente all'operazione originaria, il Portale indica automaticamente la commissione ridotta;
- b) in caso di variazione registrata dopo la generazione del CIM corrispondente all'operazione originaria, il Portale non dà evidenza della diminuzione della commissione.

Solo in quest'ultimo caso, qualora il corrispondente versamento non sia stato ancora effettuato, è possibile pagare il minore importo che risulta diverso da quello associato al CIM tenendo conto della diminuzione della commissione, senza alcun obbligo di indicare tale circostanza in fase di comunicazione del versamento. Qualora, invece, il pagamento sia già stato effettuato, è possibile richiedere al Gestore la restituzione della somma versata in eccesso.

La nuova procedura è obbligatoria per tutte le operazioni deliberate dal 1° ottobre 2014, nonché per le operazioni deliberate precedentemente per le quali non risultano ancora pagate le corrispondenti commissioni e non sono ancora scaduti i termini di pagamento.

La presente circolare, corredata del relativo allegato, è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.

Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia

All.: Manuale web

